

News – 04/06/2021

Ministero salute – Ordinanza 2 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – riduzione limitazioni in entrata nel Paese

Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 3 giugno 2021 l'**Ordinanza 2 giugno 2021 del Ministero della Salute**, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Ordinanza riduce le limitazioni in entrata nel Paese. In particolare, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, non si applicano:

- In caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione;
- In caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.

In caso di superamento dei limiti territoriali o temporali di cui ai commi precedenti, trova applicazione l'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021.

Nei due casi sopra indicati, per chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto 2 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, non vi sarà più l'obbligo:

- Di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- In caso di mancata presentazione della certificazione, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.

L'Ordinanza, contenuta in allegato, produce effetti dalla data di adozione e fino al 30 luglio 2021 e le sue disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegati

» [Ordinanza](#)